

***COMUNE DI PONTECURONE  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA***

***REGOLAMENTO  
sulla TUTELA  
della RISERVATEZZA  
dei DATI PERSONALI  
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 •***

## **S O M M A R I O:**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Definizioni di riferimento
- Art. 4 - Individuazione delle banche dati
- Art. 5 - Titolarità e responsabilità della banca dati
- Art. 6 - Soggetti incaricati del trattamento dei dati
- Art. 7 - Trattamento dei dati
- Art. 8 - Informazione
- Art. 9 - Diritti dell'interessato
- Art. 10 - Rapporti con il garante
- Art. 11 - Sicurezza
- Art. 12 – Controlli
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

## **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

- A) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
- B) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni

## **ART. 2 FINALITA'**

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

## **ART. 3 DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## **ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI**

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei Responsabili di uffici e servizi.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

3. I Responsabili di uffici e servizi comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della eventuale notificazione al Garante di cui all'art. 38, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

## **ART. 5 TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI**

1. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, la Giunta nomina il responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 29, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, anche con contratto a termine di diritto privato.

2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.

3. Il Responsabile:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Servizio o alle unità organizzative cui sovrintende;
- b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
- e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi, nonché per l'adozione delle misure minime di sicurezza.
- f) cura la realizzazione delle singole banche dati cui sovrintende con il Centro Elaborazione Dati del Comune o unità operativa equivalente anche con contratto di consulenza;
- g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
- h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

## **ART. 6**

### **SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. A cura del responsabile della banca dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

## **ART. 7**

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

1. I dati personali sono trattati secondo le modalità stabilite dall'art. 11, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

3. Al fine di rendere maggiormente efficace il trattamento dei dati e di garantirne una corretta estrazione, tutti i servizi si uniformano entro il 30/06/2004 al sistema del Protocollo Generale del Comune, qualora non vi abbiano ancora provveduto.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

5. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria,

sono escluse la messa a disposizione, la consultazione di dati in blocco, la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.

6. A cura del Responsabile dell'Unità organizzativa competente vengono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione in dati.

## **ART. 8 INFORMAZIONE**

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. I Responsabili degli uffici e servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione.

## **ART. 9 DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sono presentate all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, ovvero all'Ufficio Protocollo, secondo le modalità stabilite all'art. 9 dello stesso decreto.

2. La Giunta comunale determina il contributo spese a carico del richiedente.

3. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

## **ART. 10 RAPPORTI CON IL GARANTE**

1. Il responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## **ART. 11 SICUREZZA**

1. Il responsabile della Banca dati provvede all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata;
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

## **ART. 12 CONTROLLI**

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

## **ART. 13 SANZIONI**

Le violazioni amministrative ed il trattamento illecito dei dati sono sanzionati rispettivamente ai sensi del Capo I e II del titolo III del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

## **ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il regolamento entra in vigore con l'avvenuta ripubblicazione dopo l'esecutività dell'atto di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.